



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE
SESSIONE PUBBLICA-STRAORDINARIA URGENTE - PRIMA CONVOCAZIONE

ATTO N. 6 DEL 29/04/2016

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI CONFERMA DELLE ALIQUOTE TASI 2016

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 16:25 si è riunito nella Residenza Comunale in adunanza pubblica in seguito a convocazione del Presidente in data 26/04/2016, previa trasmissione degli inviti a tutti i Signori Consiglieri, notificati nei termini di legge, come da referto del Messo Comunale.

Procedutosi all'appello nominale risultano:

LODI ALTIERO	P	MERCURI FRANCESCO	P
ARDIZZI ALFREDO	P	MIDEI WALTER	P
BENEDETTI MARCO	P	MINEO FRANCESCO	P
COLTELLA GIANCARLO	P	PEZZUTO GIUSEPPE	P
DAMIANI MARIO	P	ROTOLO ADELAIDE	P
DE LUCA LUIGI	P	URBANI CLAUDIO	P
DONATI RICCARDO	P	VIRGULTI ANGELO	P
FRAVILI GOFFREDO	P	VIRZI ALBERTO	P
LETTIERI BARBATO MARIO	P		

Presenti: 17

Assenti: 0

Presiede la Sig.ra Rotolo Adelaide , nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale, che cura la redazione del verbale, Dott.ssa Maria Carmela La Morticella, avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Settore Servizi Generali e del personale degli uffici.

Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in prima convocazione, il Presidente dichiara aperta l'adunanza.

Per quanto attiene la discussione in ordine al presente punto all'ordine del giorno, si fa riferimento alla trascrizione degli interventi effettuati nella seduta consiliare che è redatta dalla Società all'uopo incaricata con determina dirigenziale Settore Speciale Strategico nr. 3 del 09/02/2016, mediante riproduzione con resocontazione di quanto è stato registrato con incisione audio, che anche se non materialmente allegato è parte integrante del presente atto;

Sono presenti gli Assessori: Pandolfi, Plebani, Di Stefano, Cocuzza;
E' uscito il Consigliere Virgulti – Presenti n. 16;

Il Presidente dà la parola al Responsabile Servizio Finanziario che illustra il punto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- **VISTO** l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- **VISTE** le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- **VISTO** la DGM nr. 52 del 22.05.2014 con cui è stato nominato il funzionario Responsabile IUC;
- **VISTI** inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;
- **VISTO** in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;
- **RICHIAMATO** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- **RICHIAMATO** l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;
- **RICHIAMATO** il regolamento comunale IUC, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 il 31.07.2014 e ss.mm.ii ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;
- **RILEVATO** che:
 - il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con

esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 46, c. 2 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
 - nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- **VISTO** che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:
- “14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
 - a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
 - b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;
- **TENUTO CONTO** che:
- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
 - il comma 677 con cui il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto

dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
 - a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- **RILEVATO** che in base all'art. 53 del regolamento comunale IUC il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2016, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Piano Finanziario Tasi			
Missione	Programma	Titolo	Importi
3	1	1	
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia Locale e amministrativa	Spese Correnti	€ 530.000,00
12	1	1	
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spese Correnti	€ 800.000,00
	2	1	
	Interventi per la disabilità	Spese Correnti	€ 314.000,00
	3	1	
	Interventi per gli anziani	Spese Correnti	€ 410.000,00
9	2	1	
Sviluppo Sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione e recupero aziendale	Spese Correnti	€ 220.000,00
10	5	1	
Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità ed infrastrutture stradali	Spese Correnti	€ 126.000,00
		TOTALE	€ 2.400.000,00

- **VISTA** il D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 (in G.U. 27/05/2014, n. 121), recante *Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015*;
- **RICHIAMATO** l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
- **DATO ATTO** che per il 2016 con DGM nr. 28 del 12.04.2016 la Giunta ha proposto di confermare per l'anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2015 con atto consiliare n. 15 del 30.07.2015:

- **aliquota di base**, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: **0,76 %**;
 - riduzione dell'aliquota Imu sugli **immobili rientranti nella categoria A**, eccetto A1, A8 e A9 e relative pertinenze allo **0,6%**, nel caso siano **oggetto di locazioni a canone concordato in base a quanto proposto con DGM nr. 84 del 22.07.2015** fino a concorrenza della somma di € 30.000;00 destinati a copertura dell'agevolazione prevista sia per IMU sia per TASI da stanziare nel redigendo bilancio di previsione;
 - aliquota prevista per **l'abitazione principale e relative pertinenze per le categorie A1, A8 e A9**, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: **0,3 %**;
 - **restano esenti** a partire dal 2014 i **fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 in base a quanto previsto dal c. 708 della Legge di Stabilità 2014, che stabilisce *“A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011”*;
 - di **confermare**, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2012, **l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D** pari allo **0,76%** interamente riservata allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012;
 - di confermare la **detrazione** prevista per **l'abitazione principale** dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, pari ad € 200,00;
- di prevedere ai sensi della legge di stabilità 2016:
- Riduzione IMU, applicabile anche ai fini TASI, per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1.comma 10) E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli dal 2016 che non è più dovuta per i terreni agricoli siti nei territori dei Comuni riportati nella Circolare del 14/06/1993 n. 9 - Min. Finanze - Dip. Entrate Fiscalità Locale Serv. I relativa alla *“Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30/12/1992 - Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) - Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.” (Pubblicata in G.U. n. 141 del 18-6-1993 - Suppl. Ord. n. 53)* come montani o parzialmente montani, e pertanto i terreni agricoli siti nel comune di Mentana non sono più soggetti ad IMU dal 2016;
 - Riduzione delle aliquote IMU, applicabile anche ai fini TASI per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è

ridotta al 75% (riduzione del 25%), a questa si aggiunge la riduzione dell'aliquota dal 7,6 per mille al 6 per mille per i contratti stipulati in base all'accordo siglato dal Comune di Mentana come sopra richiamato fino a concorrenza della somma di € 30.000;00 destinati a copertura dell'agevolazione prevista sia per IMU sia per TASI da stanziare nel redigendo bilancio di previsione;

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);
- **VISTA** la DCC nr. 16 del 30.07.2015 con cui sono state determinate le aliquote TASI per l'anno 2015;
- **RITENUTO** per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote TASI del 2016 proposte con DGM nr. 27 del 12.04.2016 relative al tributo per i servizi indivisibili anche per l'anno 2016, nella misura seguente:
- Aliquota **2,1 ‰**, per **tutti gli altri tipi di fabbricati ed aree edificabili**;
 - Riduzione per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1.comma 10) E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - Riduzione delle aliquote per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%), quindi dal 2,1 per mille all'1,6 per mille;
 - riduzione dell'aliquota Tasi sugli **immobili rientranti nella categoria A**, eccetto A1, A8 e A9 e relative pertinenze allo **1,3‰**, pari al 75% dell'aliquota agevolata dell'1,7 per mille nel caso siano **oggetto di locazioni a canone concordato in base a quanto proposto con DGM nr. 84 del 22.07.2015** fino a concorrenza della somma di € 30.000;00 destinati a copertura dell'agevolazione prevista sia per IMU sia per TASI da stanziare nel redigendo bilancio di previsione,;
 - Aliquota **1 ‰**, per i **fabbricati rurali strumentali** così come definiti dall'art. 9 comma 3 bis del D.L n. 557/1993.

- **CONSIDERATO** che il gettito Tasi relativo agli immobili oggetto del tributo, consente una copertura del PF Tari pari al 25,13%, e che considerata la quota F.S.C 2016 per ristoro minori introiti TASI per abolizione TASI abitazione principale si ha una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 69,11%;
- **VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno in data 1 Marzo 2016, con il quale, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 31 marzo 2016, viene ulteriormente differito al 30 aprile 2016;
- **VISTO** il c. 15, art. 13 della L. 214/2011 con cui si prevede che *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;
- VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- Considerato che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dall'apposita Commissione I nella seduta del 26/4/2016;
- Visto il parere dell'organo di revisione;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario (art. 49 I comma D.Lgs. 267/2000);
- Pareri in originale che si allegano al presente atto contraddistinti con la lettera “A”;
- Con voti: FAVOREVOLI n. 9
CONTRARI n. 6 (Rotolo, Mercuri, Midei, Ardizzi, Virzi, Benedetti)
ASTENUTI n. 1 (Urbani)

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di determinare per l'anno 2016 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):
 - Aliquota **2,1 %**, per **tutti gli altri tipi di fabbricati ed aree edificabili**;
 - Riduzione per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1.comma 10) E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia

registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Riduzione delle aliquote per abitazioni locatate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%), quindi dal 2,1 per mille **all'1,6 per mille**;
 - riduzione dell'aliquota Tasi sugli **immobili rientranti nella categoria A**, eccetto A1, A8 e A9 e relative pertinenze allo **1,3‰**, pari al 75% dell'aliquota agevolata dell'1,7 per mille nel caso siano **oggetto di locazioni a canone concordato in base a quanto proposto con DGM nr. 84 del 22.07.2015** fino a concorrenza della somma di € 30.000;00 destinati a copertura dell'agevolazione prevista sia per IMU sia per TASI da stanziare nel redigendo bilancio di previsione,;
 - **Aliquota 1 ‰ per i fabbricati rurali strumentali** così come definiti dall'art. 9 comma 3 bis del D.L n. 557/1993.
2. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti: FAVOREVOLI n. 9

CONTRARI n. 6 (Rotolo, Mercuri, Midei, Ardizzi, Virzi, Benedetti)

ASTENUTI n. 1 (Urbani)

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 .

Deliberazione n. 6 del 29/04/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio
Rotolo Adelaide

Segretario Generale
Dott.ssa Maria Carmela La Morticella

.....
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il responsabile del Servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il 06/05/2016 per rimanere 15 giorni consecutivi giusta relazione il Messo comunale.

IL RESPONSABILE

.....
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Segretario Generale
Dott.ssa Maria Carmela La Morticella

.....
ANNOTAZIONI

() Modificata () Confermata () Revocata con deliberazione N. _____ del _____

Mentana, _____

Segretario Generale
Dott.ssa Maria Carmela La Morticella

.....
.....